

ORDINANZA MUNICIPALE
PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW,
legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW,
valida dal 22° ciclo

Il Municipio di Bedano con risoluzione municipale no. 858 del 13 luglio 2026,

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023;
- la Direttiva per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW del 22 agosto 2019 (DirCC);
- la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

ordina:

Principio
Art. 1

- ¹ Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).
- ² La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
- ³ Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è



comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definito nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.

- 4 I controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW, motori stazionari e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS

- 1 I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili.

Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.

- 2 Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.

Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAI o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.

- 3 Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 (Allegato 2 OIAI) o 100 ore (Allegato 3 OIAI) l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.
- 4 Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.
- 5 Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un

controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni, fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.

- 6 Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la 1° misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAI; i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.

Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizioni delle autorità competenti (Comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

- 7 I proprietari o i detentori degli impianti, riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore ufficiale designato dal Municipio.

**Obblighi del
proprietario**
Art. 3

- 1 Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAI).

- 2 Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dall'Allegato 1 del Regolamento sulla protezione antincendio (RPA).

- 3 Il proprietario o il titolare dell'impianto deve in particolare:

a. art. 46 LPAmb – obbligo di informare il controllore incaricato

"1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini";

b. art. 14 OIAI – permettere l'esecuzione delle misurazioni

"3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili";

c. art. 6 cpv. 3 ROIAI – annunciare gli impianti

b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti energetici.

Controllore incaricato

Art. 4

- ¹ Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene deciso dal Municipio tramite una regolare procedura LCPubb giusta l'art. 11 cpv. 1 DirCC, la delibera o il rinnovo dell'incarico viene pubblicato sull'albo comunale e sul sito del Comune.
- ² Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIA+, 26 e 29 RUEn secondo la lista di controllo MT2 "Esecuzione dei controlli ufficiali" edita dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC.

Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o gestore dell'impianto.
- ³ Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

Doveri e compiti del controllore incaricato

Art. 5

- ¹ Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna (RMis) edizione 2018.
- ² A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.
- ³ È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
- ⁴ Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat all'USAS e all'Ufficio comunale preposto se richiesto.
- ⁵ Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al



controllare il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie.

a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
- bruciatore a gas atmosferico
- bruciatore a gas ad aria soffiata
- bruciatore a olio ad aria soffiata

b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con

olio o gas:

- bruciatore a gas atmosferico
- bruciatore a gas ad aria soffiata
- bruciatore a olio ad aria soffiata

c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:

- bruciatore a olio o gas a 2 stadi
- bruciatore a olio o gas modulante

d) Categoria 4 – Motori stazionari

- Impianti ibridi e di cogenerazione a gas
- Gruppi elettrogeni e compressori diesel

e) Categoria 5 – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC

- Impianti in vena d'aria
- Impianti radianti e impianti speciali

f) Categoria 6 – Impianti a legna ≤ 70 kW

a) Impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico

b) Impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico

c) I forni pane / pizza a legna / pellet per uso professionale (forni industriali)



- d) Le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali)
- e) Altri impianti senza circuito idraulico misurati unicamente in caso di reclamo
- f) Controllo visuale e ceneri (VK1)

Tasse per il controllo periodico
Art. 7

¹ Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, sono definite come segue (Tassa cantonale esclusa):

- a) Impianti di categoria 1 Fr. 95.-
- b) Impianti di categoria 2 Fr. 125.-
- c) Impianti di categoria 3 Fr. 195.-
- d) Impianti di categoria 4 Fr. 150.-
- e) Impianti di categoria 5 Fr. 150.-
- f) Impianti di categoria 6 (legna ≤ 70 kW)**
 - a) Carica automatica Fr. 335.-
 - b) Carica manuale Fr. 360.-
 - c) Forni pane/pizza Fr. 335.-
 - d) Imp. accumulazione Fr. 360.-
 - e) Misura per reclamo Fr. 275.-
 - f) Controllo visuale Fr. 65.-

Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

- a) A partire dal 2° spostamento appuntamento, supplemento Fr. 25.-
- b) Multa per appuntamenti mancati Fr. 65.-

Tasse per altri controlli
Art. 8

¹ In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

² Impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000 e art. 32 OIAI – lett. a TCC); il controllore registrerà la cartolina di regolazione nel ConComDat. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.



→ Tassa per la registrazione cartolina di regolazione nel ConComDat Fr. 35.-

- 3 Registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino

→ Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica Fr. 40.-

- 4 Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione e/o pulizia.

→ Tassa unica di sollecito di regolazione e/o pulizia Fr. 60.-

- 5 Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2 – Controllore incaricato), il controllore/l'UTC/Municipio ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

→ Tassa unica per il controllo di verifica Fr. 70.- (Tassa cantonale esclusa)

- 6 Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

→ Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat Fr. 60.-

Tasse per prestazioni particolari

Art. 9

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della procedura in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

a)	Diffida per la mancata regolazione	Fr.	100.-
b)	Diffida per il mancato risanamento	Fr.	100.-
c)	Ordine di messa fuori esercizio forzata	Fr.	150.-
d)	Messa fuori esercizio forzata (MFEF)	Fr.	300.-
e)	Mancata presenza durante la MFEF	Fr.	150.-
f)	Altre prestazioni → tariffa oraria a regia	Fr.	120.-
g)	Solleciti scritti in forma raccomandata	Fr.	60.-
h)	Mancata notifica nuovo impianto	Fr.	60.-

Debitore

Art. 10

- ¹ Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.



- 2 La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
- 3 La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

**Disposizioni
abrogative**

Art. 11

**Entrata in
vigore**

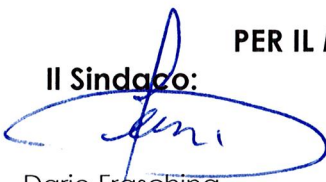
Art. 12

- 1 È abrogata l'Ordinanza municipale sugli impianti a combustione del 2 settembre 2019.

Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore, dopo la crescita in giudicato, con il 22° ciclo di controllo degli impianti.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) a decorrere dal 17 agosto 2026.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Il Sindaco:

Dario Fräschina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:

Milo Moghini

